

VOGA ALLA VENETA

Criteri di assegnazione dei contributi e modalità di presentazione delle domande

Premesso che la Provincia di Venezia, ai sensi dell'art. 149, 2° comma della legge regionale n. 11 del 13.4.2001 e successive modifiche, è stata delegata dalla Regione all'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla Lr n. 5 del 27.1.1999, per la gestione dei *contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta*;

Rilevato che le risorse trasferite dalla Regione sono destinate a tutti soggetti organizzati che praticano la *voga alla veneta*, che hanno sede nella regione, quindi in una qualsiasi delle province del Veneto;

Richiamata la deliberazione della giunta n. 2001/00486 di verb. esecutiva del 27.12.2001, con la quale l'Amministrazione provinciale ha preso atto del conferimento delle funzioni delegate con la legge regionale n. 11 del 13.4.2001, tra esse quelle concernenti i *contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta*;

Vista la deliberazione n. 2002/00157 di verb del 4.6.2002, con cui la Giunta provinciale ha adottato i *criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande*;

Rilevato che sulla base del combinato disposto della legge regionale n. 5/99, così come integrata dalle Dgrv 508/01 e Dgrv 745/14, le somme trasferite alla Provincia di Venezia dalla Regione del Veneto per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della *voga alla veneta*, sono pari a euro 30.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 18.07.'14, n. 80 di verb. esecutiva, promulga il

Bando 2014

Titolo I

Promozione e sostegno all'organizzazione di manifestazioni inerenti la *voga alla veneta* (art. 2, lett. a, Lr 5/99 e sm)

art. 1

(Soggetti beneficiari)

Ai contributi previsti per le attività di cui all'art. 2, lett. a), della Lr 5/99 possono concorrere:

- le Associazioni, le Società di fatto, le Società aventi personalità giuridica e i Circoli aziendali con sede nel Veneto, senza fini di lucro, con statuto, forme associative rappresentative dei soci, di cui non meno del 50% siano dediti all'attività, alla pratica, all'insegnamento ed alla diffusione della *voga alla veneta*.
- gli Enti locali territoriali della Regione del Veneto: le Province e i Comuni;
- le Istituzioni scolastiche.
-

art. 2

(Iniziative finanziabili)

Le iniziative finanziabili sono quelle comunque inerenti la *voga alla veneta* nel corso dell'anno oggetto del presente bando, quali:

- a) le regate con carattere dilettantistico-amatoriale, come quelle: di un'unica Società, sociali, di *voga ad un remo* e alla *vallesana*; sono in ogni caso escluse le regate (di Mestre, della Sensa, di San Erasmo, dei S.S.Giovanni e Paolo, di Murano, del Redentore, di Pellestrina, di Burano e la Storica) comprese nel circuito dell'Amministrazione comunale di Venezia;
- b) le iniziativa culturali (conferenze, dibattiti, seminari, convegni, tavole rotonde, mostre, filmati e pubblicazioni, ecc.) che trattano di: la storia, la tecnica vogatoria, l'organizzazione di regate, le modalità costruttive delle imbarcazioni e delle relative attrezzi, la tutela sanitaria e la prevenzione dagli infortuni dei praticanti la voga; i filmati e le pubblicazioni realizzate nel corso dell'anno possono al massimo essere liquidate entro la data fissata per la presentazione della rendicontazione;

art. 3

(Presentazione delle domande)

I soggetti che intendono concorrere alle provvidenze economiche previste dal presente bando, devono presentare domanda con apposta la marca da bollo (attualmente di 16,00 €), indirizzata al Presidente della Provincia di Venezia (Ca' Corner 2662 S. Marco, 30124 Venezia) o tramite PEC:attivitàproduttive@pec.provincia.ve.it **entro e non oltre il 10 ottobre 2014**, nel caso di trasmissione postale farà fede il timbro postale di spedizione solo se trattasi di raccomandata con ricevuta di ritorno. **Le buste contenenti la domanda dovranno riportare all'esterno la dicitura: « Bando Voga alla Veneta, Anno 2014 ».**

La domanda di contributo dovrà essere redatta utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Provincia, e dovrà essere corredate di:

- 1) atto costitutivo e statuto della Società, ivi comprese quelli delle Istituzioni scolastiche private, escluse invece quelle pubbliche, i Comuni e le Province e le Istituzioni scolastiche;
- 2) una relazione sintetica delle diverse iniziative, che nel caso di:
 - a. regate: espliciti la natura e la rilevanza dell'avvenimento sportivo (livello sociale, comunale, provinciale, regionale, ecc.), il numero presunto delle Società e degli atleti partecipanti, la tipologia della gara, specificando il tipo di imbarcazioni utilizzate di 1 (uno), 2 (due), 4 (quattro), 6 (sei) o più remi, vallesana;
 - b. manifestazioni culturali indichi l'oggetto, il tema o l'argomento trattato e qualora si tratti di: convegni o conferenze, anche la sede e i relatori; filmati o pubblicazioni, anche il regista o l'autore, la durata o il numero di pagine e il numero di copie che si intende riprodurre;
3. il piano finanziario delle spese previste per l'attuazione del suddetto programma, completo delle eventuali altre entrate promesse e/o assegnante da altri Enti pubblici,

art. 4

(Istruttoria delle domande e piano di riparto)

L'istruttoria delle domande per la verifica delle condizioni di ammissibilità sarà effettuata dall'Ufficio competente.

Nel caso di eventuali carenze documentali, l'Ufficio competente ne chiederà l'integrazione fissando, per la loro presentazione, un termine perentorio decorso il quale la domanda sarà automaticamente esclusa.

Conclusa la fase istruttoria sarà attribuito ad ogni singola Società richiedente un importo provvisorio (Scp), della spesa ammessa a contributo;

Il sostegno economico sarà calcolato con la seguente formula:

$$Cp = (Cr / \Sigma Scp) \times Scp$$

Cp= Contributo provvisorio per singolo Soggetto beneficiario

Cr= Contributo regionale complessivo

\Sigma Scp=Sommatoria spese provvisorie ammesse contributo

Scp=Spesa ammessa a contributo per singolo Soggetto beneficiario

Il contributo non potrà superare il 50% (cinquanta per cento) delle spese ritenute ammissibili, così come specificate nel successivo art. 6.

Qualora una Società abbia presentato più domande, la Giunta provinciale si riserva di concedere il contributo, alla manifestazione ritenuta più meritevole.

Titolo II

Disposizioni generali e finali

art. 5

(Rendiconto e liquidazione finale)

Le Società beneficiarie dovranno presentare la rendicontazione **entro e non oltre il 31 marzo 2015**, pena la decadenza del contributo medesimo.

La rendicontazione dovrà essere redatta utilizzando la modulistica predisposta dal competente Ufficio provinciale e seguendo lo stesso schema adottato con la richiesta iniziale, in particolare: I Contributi saranno liquidati sulla base di una relazione a consuntivo in merito allo svolgimento ed ai risultati conseguiti con la manifestazione / iniziativa.

A tale relazione dovrà essere allegato:

- un dettaglio delle spese e delle entrate relative alla manifestazione;
- i giustificativi delle spese sostenute;
- una copia: degli atti del convegno / seminario / tavola rotonda o del filmato o della pubblicazione finanziati.

L'Ufficio competente provvederà a verificare la rendicontazione, eventualmente a rideterminare la spesa ammessa e ricalcolare il contributo spettante di ogni singolo Soggetto beneficiario.

Nel caso di eventuali entrate derivanti da finanziamenti pubblici, di cui al precedente art. 3 , il contributo non potrà essere erogato in misura superiore al pareggio tra le spese ritenute ammissibili a consuntivo e le entrate.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria finale, l'Ufficio competente predisponde il provvedimento esecutivo di assegnazione e di liquidazione finale.

art. 6

(Documentazione e spese ammesse)

Saranno considerate ammissibili solo le spese regolarmente documentate ai fini fiscali (esclusi gli scontrini fiscali), intestate esclusivamente alla Società e validamente quietanzate, comunque inerenti la *voga alla veneta* e concernenti oltre ai costi per la realizzazioni delle manifestazioni, anche:

- l'acquisto di altri beni e servizi di immediato consumo e/o utilizzo, necessari per lo svolgimento dell'attività sociale (materiale per la pubblicazione e la divulgazione delle varie iniziative, materiale di cancelleria, coppe o altri trofei destinati agli atleti, servizi di trasporto, ecc.);
- le spese postali, pedaggi autostradali e posteggi regolarmente giustificate;
- le spese a favore di soci o di terzi per prestazioni rese alla società, solo se attestate da dichiarazioni di quietanza firmate dai precettori e in regola con le disposizioni vigenti in materia (ex legge 13.5.'99, n. 133);
- le spese a carico dei soci o di terzi a titolo di rimborso spese: per vitto e alloggio e trasporto nei giorni di trasferta e missione al di fuori del territorio del comune in cui ha sede la società e per conto della stessa; per l'ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori e collaboratori di altre società con sede al di fuori del territorio del comune in cui ha sede la società ospitante; per l'uso del mezzo proprio, appositamente certificato da idonea missione, indicativa del mezzo e i chilometri percorsi, a cui sarà riconosciuto 1/5 del costo della benzina ed escluse le spese determinate in modo forfettario.

Non saranno in ogni caso ammesse le seguenti tipologie di spese:

- ✗ per l'acquisto di beni a lunga durata (imbarcazioni, mobili, suppellettili, ecc.);
- ✗ per interventi strutturali (opere di muratura, costruzione impianti, condutture, ecc.);
- ✗ non direttamente legate all'attività sportiva, educativa e culturale (pranzi sociali, omaggi e regalie, ecc.).

Tutta la documentazione presentata dovrà risultare asseverata, comprese le copie dei documenti contabili, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e sottoscritta, ai sensi dell'art. 47 della legge 445/'00, dal legale rappresentante della Società, con allegata fotocopia del documento valido d'identità.

art. 7

(Controlli e revoca dei contributi)

I Soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a conservare con cura tutti gli originali della documentazione prodotta in copia con la rendicontazione, per tutto il tempo fissato dalla normativa in vigore in materia di prescrizione, entro il quale la Provincia di Venezia si riserva la facoltà di eseguire i controlli e le verifiche necessarie per accertare la validità della documentazione.

La Provincia di Venezia si riserva altresì di revocare la promessa di contributo originariamente comunicata, qualora:

- la rendicontazione non pervenisse agli Uffici entro il termine previsto dal precedente art. 5;
- le integrazioni richieste ai sensi dei precedenti art. 4, non pervenissero nei termini stabiliti;
- l'iniziativa realizzata non corrisponda a quella comunicata con la domanda iniziale.

art. 8

(Redistribuzione eventuali economie)

Qualora in sede di liquidazione si verificassero eventuali economie, saranno ridistribuite proporzionalmente tra i beneficiari finali.

art. 9

(Informazioni)

Il presente bando, oltre ad essere inviato alle Associazioni di cui all'elenco in possesso della Provincia di Venezia, è divulgato mediante pubblicazione all'Albo pretorio e nel sito internet della Provincia di Venezia (<http://www.provincia.venezia.it>), nonché trasmesso alla Regione e alle altre Province del Veneto, affinché ne diano la massima pubblicità.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio *voga alla veneta* del Settore provinciale competente.